

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2411)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio e Partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1962 (V. Stampato n. 4088)*

**presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

**e col Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 dicembre 1962*

Provvidenze a favore  
della Società manifatture cotoniere meridionali (M.C.M.)

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è elevato di lire 7.000.000.000, mediante conferimento dei crediti e relative garanzie e privilegi derivanti dai finanziamenti concessi dall'I.M.I., per conto del Tesoro dello Stato, alla Società Manifatture Cotoniere Meridionali, ai sensi delle leggi 3 dicembre 1948, n. 1425, 21 agosto 1949, n. 730, 18 aprile 1950, n. 258, 30 luglio 1950, n. 723, e 4 novembre 1950, numero 922, per complessive lire 6.050.612.117,

unitamente all'importo di lire 949.387.883 per interessi determinati in misura forfetaria.

Art. 2.

In corrispondenza dell'aumento del fondo di dotazione, di cui al precedente articolo 1, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) è autorizzato ad assumere una ulteriore partecipazione di lire 7.000.000.000 al capitale della Società Manifatture Cotoniere Meridionali, mediante conversione in capitale della Società medesima dei crediti ad esso trasferiti ai sensi dello stesso articolo.

## Art. 3.

Il Ministro del tesoro, in dipendenza della nuova destinazione data ai crediti di cui al precedente articolo 1, è autorizzato a provvedere con propri decreti, al momento in cui si farà luogo alla chiusura dei conti, all'eventuale conguaglio in favore alla Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno), cessionaria dei crediti stessi, della differenza in meno che dovesse determinarsi per raggiungere l'ammontare complessivo delle somme ad essa spettanti in forza delle leggi vigenti.

## Art. 4.

L'anticipazione di lire 6 miliardi, di cui all'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1114, s'intende effettuata come definitiva liquidazione degli indennizzi e dei contributi comunque spettanti alla Società Manifatture Cotoniere Meridionali a norma dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 e della legge 9 gennaio 1951, n. 10, per danni e requisizioni derivanti da eventi bellici subiti in territorio nazionale o di oltremare.

Conseguentemente non ha più effetto la cessione prevista dall'articolo 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1114, ed è abrogato l'articolo 2 della legge medesima.